



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 nonché dell'art. 29 co. 3 del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	5452
<i>Proponente</i>	Techbau Holding S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 103 del 30 novembre 2020 Parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 168 del 15 febbraio del 15 febbraio

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 04/03/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 05/03/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 05/03/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al Dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11/09/2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

PRESO ATTO del verbale di accertamento e di contestazione n. 14/2019, acquisito con prot. 29716/DVA del 13/11/2019, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, con il quale ha contestato al signor Marchiori Andrea in qualità di Amministratore unico della società TECHBAU HOLDING S.r.l. di “*aver commesso violazione di cui all'art. 29 c.4 del D.Lgs 152/2006 sanzionato*”

dall'articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)";

VISTA la nota prot. 32255/DVA del 11/12/2019, con la quale la scrivente Direzione Generale, nell'informare la Società dell'avvio del procedimento di verifica dell'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 29 segnalata, aveva altresì diffidato a proseguire i lavori o le attività di esercizio dell'opera, a tutela di eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria conseguente all'acquisizione del verbale di accertamento, la scrivente Direzione, con provvedimento direttoriale prot. 40164/MATTM del 29 maggio 2020, in applicazione della disciplina di cui all'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha assegnato il termine di 60 gg. entro il quale avviare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino", presentata dalla Società Techbau Holding S.r.l. con nota del 27 luglio 2020, acquisita con prot. 60399/MATTM del 31 luglio 2020;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte non ha manifestato il concorrente interesse regionale e che pertanto la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS non è stata integrata, in sede di istruttoria, con il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. 62154/MATTM del 6 agosto 2020 con cui la Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ed ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 agosto 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha tenuto conto nel parere n. 103 del 30 novembre 2020;

VISTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2 lettera "h) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*" in quanto modifica ad un progetto

ricadente al p.to 2.f dell'Allegato II-bis, Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.: *“Porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 500 metri” e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi”*;

PRESO ATTO che le opere realizzate consistevano nel rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente ed in numerosi altri interventi, quali demolizione dei moli in cemento, rimozione dei pontili e dei pali esistenti, la realizzazione di un percorso pedonale, la realizzazione di un nuovo pontile galleggiante, il dragaggio del canale di accesso e del porto, la riqualificazione ambientale del sottobosco;

CONSIDERATO che l'intervento è localizzato a una distanza di circa 600 metri dalla ZSC-ZPS IT1150004 “Canneti di Dormelletto”, Riserva naturale dei canneti di Dormelletto e di circa 1 km dalla ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”, Parco naturale del Ticino;

CONSIDERATO che per i suddetti siti il proponente non ha ritenuto necessario redigere uno studio per la valutazione d'incidenza, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

PRESO ATTO che, come si evince dal parere allegato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, non ha escluso effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

ACQUISITO il parere motivato della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 106 del 30 novembre 2020, costituito da n. 17 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere integrativo n. 168 del 15 febbraio 2021, costituito da n. 7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Sottocommissione VIA ha confermato il parere n. 103 del 30 novembre 2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, formulata con nota prot. 106745/MATTM del 18 dicembre 2020;

CONSIDERATO che con i pareri n. 103 del 30 novembre 2020 e n. 168 del 15 febbraio 2021 la Commissione VIA/VAS ha accertato che il progetto in esame “deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS Sottocommissione VIA n. n. 103 del 30 novembre 2020, costituito da n. 17 pagine;
2. il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS Sottocommissione VIA n. 168 del 15 febbraio 2021, costituito da n. 7 pagine;

VISTA la nota prot. 22648./MATTM del 04/03/2021 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. in esame;

DECRETA

l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento denominato "Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino", presentato dalla Società Techbau Holding S.r.l., ai sensi dell'art. 19 nonché dell'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 1

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato dai pareri n. 168 del 15 febbraio 2021 e n. 168 del 15 febbraio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla Società Techbau Holding S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Oleggio, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, al Comune di Castelletto sopra Ticino.
2. Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
3. Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)